

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ACCORDO N. 3/2010

Oggetto:

Contratto collettivo integrativo di Ateneo per i collaboratori ed esperti linguistici

Tra le parti così costituite

Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell'art.63 del Regolamento Generale di Ateneo
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.) eletta il 19-20-21-22 novembre 2007

premessi che

- l'art. 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"* e che *"la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali"*;
- l'art. 51, comma 5 del CCNL del 21.05.1996 prevede che il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici può essere incrementato dalla contrattazione collettiva d'Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;
- l'art. 3 del CCNL del 12.03.2009 relativo al biennio economico 2008-2009 prevede che per i collaboratori linguistici il trattamento complessivo annuo lordo è rideterminato a decorrere dal 1.01.2009 in € 15.696,39 per un impegno di 500 ore;
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C-212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che *"ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera"* di alcune Università italiane *"già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione"* e che *"tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"*;

● la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l'art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;

ritenuto

opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento giuridico ed economico in capo ai collaboratori ed esperti linguistici, sia che abbiano rivestito a suo tempo la qualifica di lettore di madrelingua, sia che siano stati assunti direttamente come collaboratori ed esperti linguistici anche al fine di addivenire ad una cessazione del contenzioso in essere con molti appartenenti alla categoria, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;

si conviene

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica ai collaboratori ed esperti linguistici (in seguito C.E.L.) in servizio alla data della sottoscrizione del presente contratto o assunti successivamente, rientrando in tale figura sia coloro che risultano essere assunti in base all'art. 4 della Legge 21 giugno 1995 n. 236 o in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sia coloro che sono stati a suo tempo assunti in forza dell'art. 28 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980, (c.d. C.E.L. - "ex lettori").

Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed i loro trattamento giuridico è disciplinato dall'art.4 della L. 21.6.1995 n.236, dall'art.2, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università.

2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dal 1.1.2009 e avrà durata fino al 31.12.2015 e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Articolo 2

Struttura di afferenza

I C.E.L. afferiscono amministrativamente al Centro Linguistico e Audiovisi (in seguito C.L.A.V.), che assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati.

Articolo 3

Mansioni e rapporto di lavoro del collaboratore ed esperto linguistico

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo ed assegnato al C.L.A.V .
2. Il C.L.A.V. attribuisce a ciascun C.E.L. un monte ore annuale, concordato singolarmente e tenuto conto del fabbisogno generale, sentiti anche i docenti di lingua responsabili.
3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal *Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference)* o da strumenti analoghi, e consiste in:
 - a) *esercitazioni linguistiche sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended)* anche in ambiti specialistici per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca come di seguito riportato:

Monte ore complessivo annuo	Monte ore massimo attività di cui al punto a)	Monte ore minimo altre attività
500 full time	350	150
450 PT 90%	320	130
350 PT 70%	260	90
250 PT 50%	200	50

- b) *preparazione e aggiornamento del materiale didattico*, inteso quale qualsiasi materiale a scopo di insegnamento e/o di autoapprendimento, sia su carta, sia in forma elettronica, audio o video, visionato ed approvato dal docente responsabile o dal Direttore del C.L.A.V.;
 - c) *preparazione, somministrazione e correzione dei test di ingresso e di profitto* relativi alle esercitazioni linguistiche impartite presso il C.L.A.V. e/o *delle prove di accertamento linguistico* gestite dal C.L.A.V.,
 - d) *preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni* impartite presso le Facoltà e le altre strutture didattiche e *propedeutiche all'esame di profitto*;
 - e) *assistenza agli studenti* per gli aspetti connessi alla attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
 - f) *supporto linguistico* nello svolgimento di attività di servizio ad ausilio alla didattica ed alla ricerca.
4. Nel monte ore annuo sono ricomprese anche le attività collegiali o individuali con il docente di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l'assistenza all'autoapprendimento.
 5. Compete al C.L.A.V., nell'ambito della programmazione annuale e tenuto conto delle richieste delle Facoltà, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche

assegnando a ciascun C.E.L. un monte ore annuo non inferiore a 450 ore, salvo richiesta del C.E.L. di un regime inferiore di part time secondo le percentuali indicate al comma 3 punto a), da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno con riferimento all'anno accademico successivo e per la durata minima di un anno accademico.

6. In sede di prima applicazione le richieste dei C.E.L. di un regime inferiore alle 450 ore di part-time devono essere presentate entro il 15/09/2010.

7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, le successive richieste di collocamento in regime di part time o di rientro a 450 ore saranno valutate dall'Amministrazione tenuto conto dell'organizzazione didattica complessiva e del fabbisogno di esercitazioni linguistiche.

8. Ai C.E.L. ex lettori possono inoltre essere attribuiti, in relazione alla maturata esperienza professionale, compiti aggiuntivi di coordinamento di altri C.E.L. in progetti di miglioramento qualitativo delle attività del C.L.A.V.

Articolo 4

Trattamento economico

1. A decorrere dall'1.1.2009, ai C.E.L. ex lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art.38 D.P.R. n.382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati dall'inizio del rapporto a tempo indeterminato, proporzionalmente al monte ore annuo tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore, fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.

2. A decorrere dall'1.1.2009 ai C.E.L. a tempo indeterminato, compete il seguente trattamento economico:

- retribuzione fondamentale costituita dalla retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL vigente;
- trattamento integrativo di Ateneo pari alla differenza fra il trattamento economico previsto annualmente per il ricercatore confermato a tempo definito alla classe 0, soggetto a scatti biennali di anzianità maturati in posizione di ruolo e la retribuzione fondamentale, proporzionalmente al monte ore annuo tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore, fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.

3. A decorrere dall'1.1.2009 ai C.E.L. a tempo determinato compete il seguente trattamento economico

- retribuzione fondamentale costituita dalla retribuzione oraria lorda prevista dal CCNL vigente;

- trattamento integrativo di Ateneo pari alla differenza fra il trattamento economico previsto annualmente per il ricercatore confermato a tempo definito alla classe 0 e la retribuzione fondamentale, proporzionalmente al monte ore annuo tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore.

4. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Articolo 5

Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun collaboratore il C.L.A.V. procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo.

Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dai C.E.L., anche mediante questionari da somministrare agli studenti.

2. Il giudizio positivo sulla verifica di cui al precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all'art. 4.

Articolo 6

Esclusività del rapporto con l'Università

Al personale di cui all'art.1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss., del D.P.R. n.3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.

Articolo 7

Attività di studio e di formazione

1. I C.E.L. hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.

2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le discipline linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.

3. Fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati il C.L.A.V., compatibilmente con la programmazione annuale e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dai C.E.L. per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza.

Articolo 8

Norma finale

1. Il presente Contratto Collettivo integrativo di Ateneo sostituisce, per le materie trattate, ogni altra diversa regolamentazione individuale o collettiva.
2. Per quanto non espressamente disposto, ai C.E.L. si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto "Università".
3. L'applicazione del presente accordo, impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive, rimane sospesa nei confronti dei C.E.L. - "ex lettori" destinatari delle sentenze numero 236/2008, 20/2009, 161/2009, del Tribunale di Udine sino alla definitiva conclusione delle vertenze.

Udine, 15 luglio 2010

Letto, firmato e sottoscritto

La Commissione di Parte Pubblica

f.to Cristiana Compagno
Daniele Livon

La Parte sindacale

f.to
Lionello Fabris (FLC CGIL)
Renato Spoletti (CONFSAL)
Luciano Picone (CONFSAL)
Matteo Cendou (FLC CGIL)
Lionello Lodovico Fabris (FLC CGIL)
Massimo Plaino (CISL Università)

Tullio De Cecco (CISL Università)
Roberto Barone (CISL Università)
Gemma Geatti (CSA della CISAL)
Guido Zanette (FLC CGIL)
Barbara Patui (FLC CGIL)

Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei revisori dei Conti 22.7.2010.

Ratifica del C.d.A. d.d. 22.7.2010.